

Il quesito dell'Interpello n.3/2019

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza chiede quale sia **il corretto numero massimo di partecipanti** ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza: non sussiste alcun limite massimo, così come indicato nel cap. 9.1, ovvero il limite è fissato a 35 partecipanti, così come indicato nell'Allegato V all'Accordo ACSR del 7 luglio 2016

La domanda deriva dalla lettura dell'**Accordo del 7 luglio 2016** che da un lato, al **punto 9.1**, permette che l'aggiornamento sia svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, previa tenuta di un registro e senza vincoli sul numero dei presenti, e dall'altro nella **Tabella riassuntiva inserita nell'Allegato V** riporta che ai corsi di aggiornamento per la figura di Coordinatore per la sicurezza possano essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti.

Secondo la Commissione Interpelli

La Commissione ricorda che al punto 12.8 dell'Accordo del 7 luglio 2016 si indica che *"in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità"*.

Combinando **le previsioni dei punti 9.1 e 12.8** conclude che l'aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori può essere svolto sia mediante la partecipazione a "corsi" di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a "convegni o seminari" senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la *"tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa"*.

9.1 Modifiche all'allegato XIV del 81/08

In riferimento all'assolvimento dell'aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari, la frase "L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti" di cui al paragrafo Modalità di Svolgimento dei Corsi dell'Allegato XIV DLgs 81/2008 è sostituita dalla presente:

L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro *di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa*. **e non vi è alcun vincolo sul numero massimo dei partecipanti**

12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti è possibile ammettere un **numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità**.

L'aggiornamento per lavoratori, preposti dirigenti datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione di cui agli accordi del 21/12/2011 e quello per RLS previsto dall'articolo 37 comma 11 DLgs 81 può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale delle ore previste